

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua da sorgente ubicata nel bacino del Rio Mentoulles in Comune di Fenestrelle, ad uso energetico, assentita al Comune di Fenestrelle

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 8636 del 21/12/2023:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di assentire, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Fenestrelle, con sede legale in Fenestrelle Via Roma n. 8 – C.F. 85003090017, P.IVA 04897750016 la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dall'esistente bottino di presa della sorgente ubicata in loc. Champfourmier del Comune di Fenestrelle, nel bacino del Rio Mentoulles, in misura di una portata massima pari a 23 litri/s, corrispondente ad una portata media di 15 litri/s, per produrre sul salto legale di 392,5 metri la potenza nominale media di 57,7 kW – con restituzione delle acque in parte nel Rio Mentoulles e in parte nella esistente vasca di interruzione dell'acquedotto;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 21/12/2023 rep. n. 147, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di dare atto che, ai sensi di Legge, per tutta la durata della concessione l'utilizzo potabile è sempre prevalente e, in caso di incompatibilità tra gli usi, da qualunque causa determinata, deve essere garantito; quanto sopra sia con riferimento all'acquedotto principale, alimentato dalla vasca entro cui avviene la restituzione dell'impianto idroelettrico, sia con riferimento agli acquedotti che attualmente servono le borgate minori, nella fattispecie le borgate Lara Superiore e Lara Inferiore; il concessionario è altresì obbligato, senza pretesa di indennizzi fatta salva la riduzione del canone di concessione, a garantire la competenza potabile per tutte le eventuali ulteriori esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso della durata della concessione idroelettrica, sia in riferimento al potenziamento delle reti acquedottistiche esistenti sia in caso di necessità di realizzazione di nuove reti.
Inoltre, ove, per qualsivoglia motivo, alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione diretta dell'acquedotto rilasciata da ATO 3 Torinese, detta autorizzazione non sia rinnovata, il concessionario è tenuto, entro i successivi 6 mesi, a stipulare apposita Convenzione di couso con la medesima ATO e con il gestore del servizio idrico integrato. Viceversa detta Convenzione potrà essere imposta d'ufficio dalla Autorità concedente, senza possibilità di qualunque azione o reclamo da parte del titolare, a pena di decadenza della concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno, anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

- 6) trattandosi di intervento al di sotto della soglia prevista dal D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. per il rilascio della autorizzazione unica, la realizzazione dell'impianto è soggetta alla procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 e s.m.i.; conseguentemente, al fine di garantire l'esercizio del titolo di concessione che si rilascia, il titolare è tenuto ad avviare detta procedura entro il termine di mesi 6 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;
- 7) di dare atto di quanto riportato nel parere di Arpa Piemonte riportato in premessa, che "... ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti, la valutazione dell'impianto rispetto ai criteri previsti dall'art. 3 comma 5, lettera c) punto 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4/7/2019 (Decreto FER1) risulterebbe non conforme";
- 8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale prescritta risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22 e a quelli facenti parte della Conferenza di Servizi;
- 10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 21/12/2023

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'utilizzo energetico oggetto della presente concessione è in corso con l'utilizzo potabile; detto utilizzo potabile, al momento della sottoscrizione del presente disciplinare, è assentito al Comune di Fenestrelle in ragione della D.D. n. 410-358869 del 29/7/2005 di cui all'art. 1, nonché della autorizzazione alla gestione diretta dell'acquedotto rilasciata da ATO 3 Torinese.

Per tutta la durata della concessione l'utilizzo potabile, ai sensi di Legge, è sempre prevalente e, in caso di incompatibilità tra gli usi, da qualunque causa determinata, deve essere garantito; quanto sopra sia con riferimento all'acquedotto principale, alimentato dalla vasca entro cui avviene la restituzione dell'impianto idroelettrico, sia con riferimento agli acquedotti che attualmente servono le borgate minori, nella fattispecie le borgate Lara Superiore e Lara Inferiore.

Altresì il concessionario si obbliga, senza pretesa di indennizzi fatta salva la riduzione del canone di concessione, a garantire la competenza potabile per tutte le eventuali ulteriori esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso della durata della concessione idroelettrica, sia in riferimento al potenziamento delle reti acquedottistiche esistenti sia in caso di necessità di realizzazione di nuove reti.

Ove, per qualsivoglia motivo, alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione diretta dell'acquedotto rilasciata da ATO 3 Torinese, detta autorizzazione non sia rinnovata, il concessionario si obbliga, entro i successivi 6 mesi, a stipulare apposita Convenzione di corso con la medesima ATO e con il gestore del servizio idrico integrato, dando atto che, viceversa questa sarà imposta d'ufficio dalla Autorità concedente, nel qual caso il Comune di Fenestrelle rinuncia fin da subito a qualunque azione di reclamo in merito; il mancato rispetto di tale condizione può costituire motivo di decadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a condividere con Arpa Piemonte apposito Piano di monitoraggio da attuare nel primo triennio di esercizio dell'impianto, finalizzato a verificare l'eventuale interferenza dell'intervento con la qualità ambientale del corpo idrico; l'esecuzione di ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere comunicata ad Arpa e alla Autorità concedente con preavviso di almeno 15 giorni, ed i relativi risultati essere inviati sia di volta in volta sia a fine anno, accompagnati da apposita relazione esplicativa inerente l'esito dei monitoraggi dell'anno indagato.

Il concessionario è tenuto a rispettare le norme di cui al D.P.G.R. n. 15/R/2006 in materia di aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano, nonché, se del caso, le specifiche prescrizioni di cui alla D.D. del Settore regionale Tutela delle Acque n. 87 del 20/3/2019 che le definisce con riferimento all'opera di captazione in parola.

Il concessionario è tenuto a rispettare, per tutta la durata della concessione, le eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dalla competente A.S.L. volte a garantire l'idoneità all'utilizzo potabile delle acque derivate.

Il concessionario si obbliga a garantire alla Autorità concedente l'accesso in remoto ai dati provenienti dalla misurazione in continuo della portata derivata.

Sono altresì fatte salve tutte le prescrizioni riportate nella D.D. n. 4-607 del 15/1/2018 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali riportante l'esclusione dalla fase di valutazione, per quanto eventualmente non ricompreso nel progetto che si approva con il presente disciplinare, nel disciplinare medesimo e nel provvedimento di concessione.

(...omissis...)

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, trattandosi di nuovo prelievo da sorgente caratterizzata da portata media annua superiore a 10 litri/s, il concessionario è tenuto ad attuare la derivazione applicando un rilascio pari al 10 per cento della portata istantanea (a partire da un valore minimo di 3 litri/s), senza indennizzo alcuno.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a tale valore.

Trattandosi di opera di captazione che viene utilizzata anche a scopo potabile, ai sensi della D.G.R. 22/12/2021 n. 27-4395 eventuale deroga temporanea agli obblighi di rilascio potrà essere disposta dall'Autorità concedente, previa apposita richiesta del solo concessionario potabile, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora, sulla base del livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po, la Regione Piemonte attesti la sussistenza delle precondizioni per il rilascio della deroga di cui all'art. 7 comma 1 della Direttiva Deflusso Ecologico di cui alla Deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Nessuna deroga potrà essere rilasciata al fine di garantire la competenza del solo uso energetico.

(... omissis ...)"